


# POLIZZA VITA

ASSICURAZIONI MISTE  
IMMEDIATE e RIVALUTABILI



Fondo FATA INVEST



**FATA**  
ASSICURAZIONI



# INDICE

<b>CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA</b>	<b>pag. 5</b>
<b>ASSICURAZIONI MISTE IMMEDIATE RIVALUTABILI</b>	
— <b>Tariffa N. 803N2</b> <b>«Assicurazione mista a premio annuo con rivalutazione annua del capitale e del premio»</b>	
Prestazioni	pag. 9
Condizioni speciali	pag. 9
Clausola di rivalutazione	pag. 11
— <b>Tariffa N. 813N2</b> <b>«Assicurazione mista rivalutabile a premio annuo costante»</b>	
Prestazioni	pag. 13
Condizioni speciali	pag. 13
Clausola di rivalutazione	pag. 15
— <b>Tariffa N. 812N2</b> <b>«Assicurazione mista rivalutabile a premio unico»</b>	
Prestazioni	pag. 16
Condizioni speciali	pag. 16
Clausola di rivalutazione	pag. 17
<b>REGOLAMENTO FONDO SPECIALE FATA-INVEST</b>	<b>pag. 18</b>
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI E COMPLEMENTARI</b>	<b>pag. 19</b>

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## PREMESSA

- A)** Disciplina del contratto.
1. Il contratto è disciplinato dalle: Condizioni Generali di assicurazione sulla vita; Condizioni Speciali, relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita; Condizioni Particolari, nel caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato; Condizioni Complementari, relative alle assicurazioni complementari abbinata all'assicurazione sulla vita. Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.
  2. Le condizioni e le tariffe dell'assicurazione sulla vita sono approvate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
- B)** Terminologia
1. Società: l'impresa assicuratrice.
  2. Contraente: chi stipula il contratto con la Società.
  3. Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
  4. Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate.
  5. Premio: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.
  6. Riserva Matematica: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

## CONDIZIONI GENERALI

1. **Obblighi della Società.**  
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza ed appendici da essa firmate.
2. **Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**  
Le dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.  
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettificazione, in base all'età reale, delle somme dovute.
3. **Entrata in vigore dell'assicurazione**  
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui:  
— la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;  
— oppure la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.  
Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.
4. **Rischio di morte**  
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limi-



ti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione e, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

#### **5. Pagamento del premio**

Il premio è calcolato in annualità anticipate. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest'ultima o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

#### **6. Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione**

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società.

Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

#### **7. Ripresa del pagamento del premio: riattivazione**

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore,



per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione non può più essere riattivata.

#### **8. Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata né modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche e modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

#### **9. Riscatto**

Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione. Le assicurazioni temporanee in caso di morte, in caso di vita ed in caso di sopravvivenza non hanno valore di riscatto quando non prevedano la restituzione dei premi.

#### **10. Prestiti**

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

#### **11. Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso del creditore o vincolatario.

#### **12. Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

E comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto o che,



in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata della Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società.

**13. Tasse e imposte**

Le tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. I premi delle Assicurazioni Complementari sono gravati di un'imposta pari al 2,5% dell'importo.

**14. Foro competente**

Il foro competente per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è la residenza o il domicilio, a scelta, del Contraente.

**Integrazione delle Condizioni Generali per assicurazioni con visita medica in assenza del test HIV.**

Premesso che l'Assicurato non ha aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di Sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni Generali del presente contratto, rimane convenuto che se il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la prestazione stabilita dall'art. 2 delle Condizioni Speciali non sarà pagata. In suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte e risulti al corrente con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori ed imposte. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte.

# ASSICURAZIONI MISTE IMMEDIATE E RIVALUTABILI

## TARRIFFA N. 803N2 - ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO ANNUO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E DEL PREMIO

### PRESTAZIONI

La Società — in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato e dal Contraente nei documenti di proposta che formano parte integrante del contratto, alle Condizioni Generali esposte nel presente «Libretto di Polizza» ed alle Condizioni Speciali sottoriportate—assume l'impegno di pagare immediatamente all'Assicurato, se sarà in vita alla scadenza della polizza, il capitale, indicato nel «Certificato di polizza» sottoscritto dalla Società, rivalutato di anno in anno secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni Speciali e nella Clausola di Rivalutazione che seguono.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza, la Società pagherà, immediatamente al momento del decesso, il capitale, rivalutato come sopra detto, al beneficiario designato e la polizza perderà ogni valore ed effetto.

Il premio annuo, anch'esso rivalutato annualmente con le modalità previste dalle Condizioni Speciali, dovrà essere corrisposto per la durata sopra stabilita e secondo la rateazione anche essa prefissata; l'obbligo del versamento cessa in caso di morte dell'Assicurato.

### CONDIZIONI SPECIALI

#### **Art. 1. Rivalutazione annuale del capitale e del premio**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato ed il premio annuo, in vigore nel periodo annuale precedente, verranno rivalutati nella misura e secondo le modalità contenute nella «Clausola di Rivalutazione».

La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto.

#### **Art. 2. Prestazioni**

Il capitale assicurato, rivalutato come stabilito al precedente articolo, viene garantito sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, sia in caso di sua morte anteriormente a tale data.

Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, pagherà per il periodo di durata contrattuale il premio annuo anticipato convenuto alla stipulazione.

#### **Art. 3. Riduzione**

In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a 5 anni, od almeno due annualità di premio, qualora la durata del contratto sia inferiore a 5 anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per il capitale ridotto successivamente-definito, pagabile sia in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto sia in caso di sua morte anteriormente a tale data.



Il capitale ridotto, si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi. Qualora invece siano state corrisposte meno di cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista al punto A della Clausola di rivalutazione a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto.

#### **Art. 4. Riscatto**

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del contratto non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, qualora la durata del contratto sia inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto. Il tasso annuo di interesse è del 3,75%, nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, e del 4,42%, nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque.

#### **Art. 5. Riattivazione**

In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di polizza, l'assicurazione, risolta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando quattro punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della clausola di rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione del contratto, risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai comma precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

#### **Art. 6. Opzioni**

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale



epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A della «Clausola di Rivalutazione» e non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

### CLAUSOLA di RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua della prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento «FATA-INVEST», attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### A) **Misura della rivalutazione**

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del premio. In ogni caso, per tutta la durata del contratto, viene garantita una rivalutazione minima dello 0,50%

#### B) **Rivalutazione del capitale assicurato**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 dicembre che precede l'anniversario suddetto.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

#### C) **Rivalutazione del premio**

A fronte della rivalutazione del capitale assicurato, il premio dovuto all'anniversario di cui al precedente punto B, determinato in base all'età ed alla durata contrattuale fissate alla decorrenza viene aumentato nella stessa misura di rivalutazione del capitale di cui al punto A.



**D) Limitazione o rifiuto della rivalutazione del premio**

Il Contraente ha facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza e con preavviso scritto di almeno tre mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio venga effettuata in misura inferiore a quella fissata al precedente punto A), oppure che non venga effettuata.

La limitazione o il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni in misura completa o limitata.

Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di limitare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato nell'anno precedente viene rivalutato in base alla misura limitata di rivalutazione del premio.

Se, peraltro, l'anniversario considerato cade dopo almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, viene riconosciuta una ulteriore maggiorazione del capitale a titolo di rivalutazione uguale alla somma dei seguenti due importi:

- un primo importo che si ottiene moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come appresso definito, per la differenza fra la misura annua di rivalutazione, di cui al punto A) e quella limitata di rivalutazione del premio e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto ed il numero degli anni di durata contrattuale;
- un secondo importo che si ottiene moltiplicando il capitale in vigore nel periodo annuale precedente diminuito del capitale iniziale riproporzionato, per la differenza fra la misura annua di rivalutazione, di cui al punto A), e quella limitata di rivalutazione del premio.

Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra l'ammontare del premio annuo netto dovuto nell'ultimo anno che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione. Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto che cade dopo almeno cinque anni da tale decorrenza, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso:

- a) un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come sopra definito, per la misura annua di rivalutazione, stabilita a norma del punto A), e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata contrattuale;
- b) un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza tra il capitale assicurato nel periodo annuale precedente e il capitale iniziale riproporzionato, come qua definito, per la misura di rivalutazione di cui al punto A).

Qualora, infine, il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un anniversario della decorrenza del contratto anteriore al quinto, il capitale assicurato non verrà rivalutato.



## **TARIFFA N. 813N2 - ASSICURAZIONE MISTA RIVALUTABILE A PREMIO ANNUO COSTANTE**

### **PRESTAZIONI**

La Società—in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato e dal Contraente nei documenti di proposta che formano parte integrante del contratto, alle Condizioni Generali esposte nel presente «Libretto di polizza» ed alle Condizioni Speciali sottoriportate—assume l'impegno di pagare immediatamente all'Assicurato, se sarà in vita alla scadenza della polizza, il capitale indicato nel «Certificato di polizza» sottoscritto dalla Società, rivalutato di anno in anno, secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni Speciali e nella Clausola di Rivalutazione che seguono.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza, la Società pagherà, immediatamente al momento del decesso il capitale, rivalutato come sopra detto, al beneficiario designato e la polizza perderà ogni valore ed effetto. Il premio annuo, costante, dovrà essere corrisposto per la durata stabilita e secondo la rateazione anche essa prefissata; l'obbligo del versamento cessa in caso di morte dell'Assicurato.

### **CONDIZIONI SPECIALI**

#### **Art. 1. Rivalutazione annuale del capitale**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella «Clausola di Rivalutazione». La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto.

#### **Art. 2. Prestazioni**

Il capitale assicurato, rivalutato come stabilito al precedente articolo, viene garantito sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, sia in caso di sua morte anteriormente a tale data.

Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, pagherà per il periodo di durata contrattuale il premio annuo anticipato convenuto alla stipulazione.

#### **Art. 3. Riduzione**

In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a 5 anni, od almeno due annualità di premio, qualora la durata del contratto sia inferiore a 5 anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per la garanzia del capitale ridotto successivamente definito, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto o di sua premorienza.

Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coefficiente di riduzione appresso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato all'anniversario



della data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato.

Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti. Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista al punto A della Clausola di rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

#### **Art. 4. Riscatto**

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del contratto non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, qualora la durata del contratto sia inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto. Il tasso annuo di interesse è del 3,75%, nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, e del 4,42%, nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque.

#### **Art. 5. Riattivazione**

In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di polizza, l'assicurazione, risolta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando quattro punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della clausola di rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione del contratto, risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui al comma precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

#### **Art. 6. Opzioni**

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;



c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'assicurato e quella di altra persona designata; reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A della «Clausola di Rivalutazione», e non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

### CLAUSOLA di RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua della prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento «FATA-INVEST», attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### **A) Misura della rivalutazione**

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del premio.

In ogni caso, per tutta la durata del contratto, viene garantita una rivalutazione minima dello 0,50%

#### **B) Rivalutazione del capitale assicurato**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 dicembre che precede il suddetto anniversario.

Il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del contratto;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

## **TARIFFA N. 812N2 - ASSICURAZIONE MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO**

### **PRESTAZIONI**

La Società – in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato e dal Contraente nei documenti di proposta che formano parte integrante del contratto, alle Condizioni Generali esposte nel presente « Libretto di polizza» ed alle Condizioni Speciali sottoriportate — assume l'impegno di pagare immediatamente all'Assicurato, se sarà in vita alla scadenza della polizza, il capitale, indicato nel «Certificato di polizza» sottoscritto dalla Società, rivalutato di anno in anno secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni Speciali e nella Clausola di Rivalutazione che seguono.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza, la Società pagherà, immediatamente al momento del decesso, il capitale, rivalutato come sopra detto, al beneficiario designato e la polizza perderà ogni valore ed effetto.

Il versamento del premio deve effettuarsi in una sola volta all'atto del perfezionamento del contratto.

### **CONDIZIONI SPECIALI**

#### **Art. 1. Rivalutazione annuale del capitale**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella «Clausola di Rivalutazione». Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche a scadenza.

#### **Art. 2. Prestazioni**

Il capitale assicurato, rivalutato come stabilito al precedente articolo, viene garantito sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, sia in caso di sua morte anteriormente a tale data.

#### **Art. 3. Riscatto**

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione e fino alla scadenza contrattuale.

Il valore di riscatto si ottiene scontando al tasso annuo del 3,75% il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede la data di richiesta, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta e la scadenza-del contratto.

#### **Art. 4. Opzioni**

Sulla richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:



- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A della «Clausola di Rivalutazione» e non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

### CLAUSOLA di RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua della prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento «FATA-INVEST», attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### **A) Misura della rivalutazione**

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del premio. In ogni caso, per tutta la durata del contratto, viene garantita una rivalutazione minima dello 0,05%.

#### **B) Rivalutazione del capitale assicurato**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 dicembre che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

# FONDO SPECIALE FATA-INVEST

## Regolamento

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società FATA, che viene contraddistinta con il nome « FATA-INVEST» ed indicata nel seguito con la sigla «FATA-INVEST».  
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di rivalutazione legata al rendimento del « FATA-INVEST».  
La gestione del «FATA-INVEST» è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26-3-1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione del «FATA-INVEST» è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31-3-1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del «FATA-INVEST» al presente regolamento.  
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al «FATA-INVEST», il rendimento annuo del «FATA-INVEST», quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo del «FATA-INVEST» per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del «FATA-INVEST» di competenza di quell'esercizio al valore medio del «FATA-INVEST» stesso. Per risultato finanziario del « FATA-INVEST» si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del «FATA-INVEST» — al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.  
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel «FATA-INVEST» e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel «FATA-INVEST» per i beni già di proprietà della Società.  
Per valore medio del «FATA-INVEST» si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del «FATA-INVEST».  
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel «FATA-INVEST».  
Ai fini della determinazione del rendimento annuo del «FATA-INVEST» l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

# CONDIZIONI PARTICOLARI E COMPLEMENTARI

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### **Carenza prevista per assicurazioni senza visita medica**

(Valida solo se richiamata nel Certificato di Polizza sottoscritto dalla Società)

«Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà — in luogo della prestazione stabilita dall'art. 2 delle Condizioni Speciali — una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto di accessori.

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti —espressamente richiamati nel testo della polizza stessa — l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite. La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intera prestazione stabilita dall'art. 2 delle Condizioni Speciali, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio permo quanto disposto all'art. 4 delle Condizioni di Polizza) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente contestabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la prestazione prevista per il caso di morte non sarà pagata; in suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte e risulti al corrente con il pagamento dei premi



od abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori ed imposte.

Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte. Resta infine convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti».

## CONDIZIONI COMPLEMENTARI

### **Assicurazione Complementare Infortuni**

(Valida solo se richiamata nel Certificato di Polizza sottoscritto dalla Società).

#### **Prestazioni**

La Società, nei limiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono, assume l'impegno di pagare in caso di decesso per infortunio dell'Assicurato — unitamente alle prestazioni previste, sempre in caso di premorienza dell'Assicurato, dall'assicurazione vita base — ai beneficiari designati nella polizza vita un ulteriore capitale uguale a quello garantito dalla polizza vita stessa. Tale capitale sarà raddoppiato nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga per infortunio conseguente ad incidente stradale.

Il capitale garantito con l'Assicurazione Complementare Infortuni verrà rivalutato, di anno in anno, con gli stessi criteri e gli stessi limiti adottati per le prestazioni relative alla polizza vita principale.

Per questa assicurazione complementare il Contraente si obbliga a pagare un soprapremio annuo commisurato al capitale garantito, unitamente al premio della polizza vita.

In caso di richiesta di stabilizzazione del premio per le polizze rivalutabili, il capitale aggiuntivo garantito, rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la data di effetto della stabilizzazione, rimarrà costante per il periodo di stabilizzazione.

## CONDIZIONI

- Art. 1** La Società presta l'assicurazione complementare contro gli infortuni in base a quanto dichiarato dall'Assicurato e/o dal Contraente nella proposta di assicurazione vita con Complementare Infortuni e negli altri documenti allegati.
- Art. 2** L'assicurazione vale per il caso di morte per infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, verificatasi entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio stesso.
- Art. 3** La garanzia non vale per gli infortuni conseguenti a:  
a) guerra, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo — comunque insor-



- to, controllato o meno — di energia nucleare o di radioattività;
- b) partecipazione a competizioni — e relative prove — ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che abbiano carattere ricreativo;
  - c) partecipazione a gare o competizioni sportive—e relative prove— comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I., o di gimkane trattoristiche indette da organizzazioni sindacali dei produttori agricoli.

**Art. 4** In caso di sinistro, i beneficiari devono darne immediata notizia all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, presentando i documenti indicati nell'art. 12 delle Condizioni Generali relative all'assicurazione Vita.

**Art. 5** L'assicurazione infortuni cessa, senza diritto al rimborso dei premi versati:

- a) in caso di mancato pagamento del premio;
- b) in caso di sospensione, riduzione, riscatto o rescissione dell'assicurazione vita;
- c) al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi dell'assicurazione vita e comunque al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato.

L'assicurazione infortuni può essere riattivata con l'assicurazione vita. L'assicurato ha facoltà di recedere dall'assicurazione Complementare Infortuni ad ogni scadenza annuale del premio, pur continuando a mantenere in vigore l'assicurazione vita, preavvisando la Società 45 giorni prima della suddetta scadenza con lettera raccomandata.

**Art. 6** L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
- da aeroclubs.

La garanzia vale per la somma corrispondente a quella assicurata con la polizza complementare infortuni, con il massimo di € 1.032.913,80 per persona, e € 5.164.568,99 per aeromobile.

Resta tuttavia convenuto che tali garanzie ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni non potrà superare il massimo predetto di € 1.032.913,80. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

**Art. 7** La Società rinuncia ad esercitare, nei confronti dei terzi responsabili, il diritto di surroga che le compete a termini dell'art. 1916 del Codice Civile.



**Art. 8** Per quanto non stabilito negli articoli precedenti valgono — nella misura in cui sono applicabili — le Condizioni Generali dell'assicurazione vita e subsidiariamente le norme di legge.

#### **Estensione di garanzia**

La garanzia comprende: gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze; le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; la folgorazione; i colpi di sole o di calore; gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.